

REGOLAMENTO ALBO FORNITORI

Approvato dall'A.U. il 9/12/2014

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con il presente Regolamento AMT s.p.a. intende adeguare l'Albo Fornitori ai sensi dell'art. 9.2 del "Regolamento per forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di quelli in economia", oltre che in conformità all'art. 125 commi 8 e 12 del Codice Appalti.

2. L'Albo Fornitori è suddiviso in categorie merceologiche, al loro interno distinte in sottocategorie, e fasce di importo.

3. L'Albo Fornitori è utilizzato da AMT di norma per procedere, sia nei settori speciali che nei settori ordinari, all'individuazione degli operatori economici qualificati da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato nel predetto

"Regolamento per forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di quelli in economia" e comunque nei casi previsti dall'art. 125 del D.lgs. n. 163/2006 nonché nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di cui agli artt. 122, comma 7, 91, comma

2, 221 del D.lgs. n. 163/2006.

4. Il presente Regolamento si applica, al di fuori della competenza della stazione unica appaltante istituita dal Comune di Genova, c.d. SUAC a cui anche AMT ha aderito, per incarichi aventi il seguente valore:

- servizi e forniture fino a euro 207.000;
- servizi di ingegneria e architettura fino ad euro 100.000.
- lavori fino a euro 150.000 euro

Tali importi s'intenderanno adeguati automaticamente a seguito della revisione delle soglie da parte della Commissione Europea.

5. In ogni caso, l'individuazione degli operatori economici da invitare alle predette procedure avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

6. AMT si riserva la possibilità di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre ai fornitori iscritti all'Albo, in relazione all'oggetto della prestazione, o nell'ipotesi che non sia possibile per esigenze di mercato l'utilizzazione dell'Albo stesso, e, ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del bene da acquistare o del servizio e del lavoro da eseguire, ovvero ove risulti iscritto, per la categoria merceologica interessata, un insufficiente numero di operatori economici.

7. AMT si riserva, altresì, di adottare per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi o forniture rientranti nelle tipologie oggetto del presente Regolamento, anche le procedure ordinarie che di volta in volta riterrà più opportune nel rispetto del D. Lgs. n. 163/2006 e in particolare i sistemi di qualificazione ai sensi dell'art. 232 del D.Lgs. n. 163/2006.

8. L'Albo fornitori potrà non essere utilizzato nel caso in cui AMT dovesse ricorrere al Mercato Elettronico (MEPA) o alle Convenzioni Consip.

9. Il presente documento, con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, rappresenta il regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori di AMT.

10. Il Regolamento e i relativi allegati potranno essere soggetti a modifiche e/o aggiornamenti, anche dovuti a sopravvenute disposizioni di legge.

ARTICOLO 2 – MODALITA' E TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI

1. Gli operatori economici interessati potranno chiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori AMT dal giorno della pubblicazione del presente Regolamento sul sito internet aziendale.

2. Ai fini della costituzione dell'Albo stesso, la domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 30/06/2015 alle ore 12.

3. Gli operatori economici che effettueranno domanda di iscrizione pervenuta entro la data di cui sopra (30/06/2015), e che risulteranno rispondere ai requisiti di seguito elencati, saranno inseriti

nell'Albo fornitori, che sarà operativo a decorrere dal 1/9/2015 ovvero dalla data che verrà indicata sul sito Internet.

4. Da tale momento, la consultazione degli operatori economici avverrà esclusivamente tramite il nuovo Albo e quindi AMT non potrà più utilizzare elenchi di fornitori preesistenti, che perderanno qualsiasi efficacia.

Le domande di iscrizione che verranno presentate oltre la scadenza del 30/06/2015 ma prima della data di decorrenza dell'Albo, dall'1/9/2015 ovvero dalla data che verrà indicata sul sito Internet, saranno valutate nei 60 giorni successivi rispetto a quest'ultima.

5. Per essere invitati alle procedure esperite da AMT nell'ambito di competenza del presente Regolamento, anche gli operatori economici precedentemente iscritti, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 3 - PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE DOPO LA COSTITUZIONE DELL'ALBO FORNITORI

L'Albo presenta comunque carattere aperto e tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento potranno richiedere l'iscrizione in qualsiasi momento successivamente all'avvenuta costituzione dell'Albo Fornitori da parte di AMT. Le domande così presentate verranno valutate nel termine di 60 giorni dalla loro presentazione, salvo eventuale proroga ove si rendesse necessaria.

ARTICOLO 4 – CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE E FASCE DI IMPORTO

1. L'albero delle categorie merceologiche di Amt prevede 4 classi:

01 - Forniture

02 - Servizi

03 – Lavori

04 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

2. Le classi 01-02-03 sono suddivise in più categorie e sottocategorie identificate per codice e descrizione nell'Allegato A al presente Regolamento.

La classe 04 è suddivisa in prestazioni ripartite secondo lo schema del Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere (art. 14 della legge 143/1949) riportate nell'Allegato Abis al presente Regolamento.

3. Gli operatori economici potranno iscriversi esclusivamente alle categorie e sottocategorie contemplate dai predetti Allegati A e Abis.

4. Nel corso di vigenza del presente Regolamento, AMT si riserva la facoltà di aggiornare l'albero delle categorie di cui ai predetti Allegati; è onere dell'operatore economico verificare l'aggiornamento dei documenti in parola.

5. Gli operatori economici sono iscritti, secondo le seguenti fasce di importo:

- per servizi e forniture:

Fascia 1 fino a € 40.000,00

Fascia 2 da € 40.001,00 fino a € 207.000,00

- per lavori:

Fascia fino ad € 150.000

- per servizi di ingegneria e architettura

Fascia fino ad € 100.000

6. In ogni caso, gli operatori economici in regola con i requisiti per l'iscrizione alla classe d'importo superiore saranno automaticamente iscritti anche nella classe di importo inferiore della medesima.

7. Inoltre, saranno iscritti automaticamente all'Albo Fornitori AMT anche i soggetti qualificatisi nelle procedure di qualificazione di cui all'art. 232 del D. Lgs. n. 163/2006 esperite da AMT.

ARTICOLO 5 – SOGGETTI AMMESSI

1. Sono ammessi all'Albo Fornitori gli operatori economici, nelle forme previste dell'art. 34 del D. lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché, per i servizi di ingegneria e architettura, i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lettere dalla d) alla h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

2. I Consorzi dovranno indicare per quali consorziati richiedono l'iscrizione.

3. Si ricorda che le norme di legge fanno divieto agli operatori economici di partecipare alla medesima procedura di affidamento sia in forma individuale che come componenti di aggregazioni o di consorzio o come componenti di più aggregazioni o consorzi. Eventualmente gli operatori economici hanno l'obbligo di indicare le aggregazioni - consorzi/componenti di cui fanno parte/che aggregano, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti.

4. Allo stesso modo, vige lo stesso divieto per gli operatori economici che si trovano in rapporto di controllo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Per tale ragione, l'operatore economico dovrà fornire anche l'indicazione delle imprese con le quali si trova in tale rapporto, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti.

5. Per la selezione dei fornitori alle procedure di affidamento nei casi disciplinati dai precedenti commi 3 e 4, AMT opererà nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

1. Gli Operatori Economici che intendono iscriversi all'Albo Fornitori di Amt s.p.a. devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e specifici previsti nel presente Regolamento agli articoli che seguono.

2. I requisiti per ottenere l'iscrizione al presente Albo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere alla data dell'eventuale affidamento e per tutta la durata dell'iscrizione, a pena di sospensione o cancellazione.

ARTICOLO 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

1. Per essere iscritti all'Albo Fornitori, gli operatori economici interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale a seconda della tipologia di operatore economico:

a) iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o equipollente iscrizione secondo la legislazione dello stato di appartenenza e, in particolare, per le imprese cooperative iscrizione nell'albo delle Cooperative istituito con D.M. 23.06.2004 del Ministero delle Attività Produttive e per le Cooperative Sociali ex legge n. 381/1991 e relativi Consorzi iscrizione al competente albo regionale;

b) oggetto sociale e/o attività svolta compatibile con l'esercizio delle attività previste alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione;

c) insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D. lgs 163/2006 s.m.i.;

d) possesso delle eventuali abilitazioni professionali autorizzazioni o licenze necessarie, per lo svolgimento delle prestazioni, richieste dalle vigenti norme di legge per la categoria interessata;

2. Ai candidati è inoltre richiesto:

a) ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in materia di trattamento dati personali;

b) impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari: l'Operatore economico è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la

tracciabilità dei movimenti finanziari ;

- c) presa visione e accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente regolamento;
- d) presa visione e accettazione del codice di comportamento adottato da AMT ai sensi del Dlgs n.231/2001;
- e) per gli operatori economici che svolgono le attività elencate dall'art.1 comma 53 della legge190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs159/2011 e smi in materia di antimafia.

N.B. In caso di consorzi i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

ARTICOLO 8 - REQUISITI SPECIFICI PER SERVIZI FORNITURE E LAVORI

1. Sono ammessi all'iscrizione all'Albo Fornitori di AMT S.p.a. gli operatori che sono inoltre in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica e professionale come di seguito specificato.

A) Requisiti specifici per servizi e forniture:

- a fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione non inferiore al 100% dell'importo massimo della fascia di iscrizione richiesta nella categoria merceologica per cui si chiede l'iscrizione (per es. se si chiede l'iscrizione per la classe 1 della categoria merceologica del sommario 01.01 "Ricambi autobus", il fatturato globale degli ultimi tre esercizi deve essere almeno di €40.000; se si chiede l'iscrizione per la classe 1 delle categorie merceologiche del sommario 01.01 "Ricambi autobus" e 01.06 "Ricambi per mezzi di servizio", il fatturato globale degli ultimi tre esercizi deve essere almeno pari a €40.000 + €40.000 = €80.000)
- b idonee referenze bancarie;
- c regolare esecuzione (conclusa o in corso) nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione, di contratti di servizi o forniture per categoria analoga a quella per cui si richiede l'iscrizione effettuati indipendentemente dagli importi fatturati.

B) Requisiti specifici per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro:

1. Possesso dei requisiti di ordini tecnico-organizzativo ai sensi dell'art. 90 del DPR n. 207/2010 e precisamente:

- a aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione, lavori analoghi a quelli per i quali si chiede l'iscrizione nell'Albo, di importo non inferiore a 150.000€;
- b aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione. Nel caso in cui il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente sia inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione, l'importo dei lavori eseguiti direttamente è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire tale percentuale; l'importo dei lavori eseguiti direttamente così figurativamente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
- c disporre di adeguate attrezzature tecniche per l'esecuzione dei lavori per i quali si chiede l'iscrizione,

2. Nel caso di imprese già in possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, pertanto, in tale ipotesi, l'operatore economico non dovrà dichiarare quanto sopra indicato.

3. Qualora fosse richiesta l'iscrizione per più categorie merceologiche, i requisiti dovranno essere soddisfatti per ciascuna categoria per la quale si richiede l'iscrizione.

ARTICOLO 9 – REQUISITI PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

1. In relazione alle diverse tipologie di incarico, gli operatori economici di cui all'art. 90, comma 1, lettere dalla d) alla h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale indicati all'art. 7 del presente Regolamento a cui si rinvia.

2. In particolare, va precisato che riguardo ai **requisiti di idoneità professionale** occorre:

- l'iscrizione al relativo albo/ordine professionale (ingegneri, architetti, geologi, geometri, periti, ecc.) in funzione delle competenze richieste per lo svolgimento dell'incarico;

- ove previsto dalla normativa vigente, la sussistenza dei **requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle prestazioni**; in particolare, a titolo esemplificativo, per l'incarico:

- di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, devono sussistere i requisiti previsti dalla D.Lgs. n. 81/2008;

- di collaudatore statico, occorre il possesso di laurea in architettura/ingegneria, oltre all'iscrizione da almeno 10 anni al relativo Albo professionale;

- di collaudatore tecnico-amministrativo, occorre il possesso di laurea in architettura/ingegneria, oltre all'iscrizione da almeno 5 anni al relativo albo professionale;

3. L'operatore economico dovrà trasmettere anche il proprio **curriculum** redatto secondo l'Allegato N del D.P.R. n. 207/2010.

4. Inoltre, si richiede, come requisito minimo, che l'operatore economico abbia svolto almeno **due incarichi** per ciascuna prestazione relativa a ciascuna categoria per la quale richiede l'iscrizione secondo l'elenco di cui all'Allegato A bis, da dimostrarsi mediante le schede di cui all'Allegato O del D.P.R. n. 207/2010.

5. Si fa anche presente:

- che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l'eventuale incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente indicati già in sede di presentazione della domanda, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

- che lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e quale componente di un'associazione temporanea ovvero in più di un'associazione temporanea, o come amministratore/dipendente/socio/collaboratore coordinato e continuativo di società di professionisti o di ingegneria, pena l'esclusione dalla partecipazione alla selezione;

- che le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, devono possedere i requisiti di cui agli art. 254, 255, 256 del D.P.R. 207/2010,

- che i raggruppamenti temporanei devono prevedere ai sensi dell'art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, la presenza del professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione;

- che il professionista singolo o, i professionisti che eseguiranno la prestazione (nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di una società di professionisti/ingegneria o di consorzi stabili) dovranno possedere tutti i requisiti di cui ai punti precedenti, fermo restando che, i requisiti di ordine generale e l'iscrizione all'albo professionale devono sussistere in capo a tutti i componenti delle predette associazioni/raggruppamenti/società/consorzi).

ARTICOLO 10 – ULTERIORI PRECISAZIONI RELATIVAMENTE AI REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI

1. L'operatore economico è invitato a dichiarare il possesso di eventuali certificazioni di qualità, anche se non si tratta di requisito obbligatorio.

2. In ogni caso, AMT si riserva di richiedere, ai fini della partecipazione ad una singola procedura

di servizi, forniture, lavori, il possesso di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente regolamento, commisurati al valore e alla complessità del contratto da affidare.

3. Inoltre per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i in riferimento ai requisiti di ordine speciale richiesti si rinvia agli artt. 35 –36 dello stesso.

ARTICOLO 11 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e specifici previsti nel presente regolamento, interessati ad iscriversi e/o confermare la propria iscrizione all'Albo fornitori di Amt dovranno farlo esclusivamente utilizzando la procedura on line messa a disposizione sul sito Amt www.amt.genova.it sezione "Albo Fornitori".

Tale procedura non riguarda tutti i Raggruppamenti temporanei d'impresa e i consorzi per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria che devono contattare direttamente l'ufficio Approvvigionamenti Amt.

1. In particolare, l'operatore deve collegarsi al portale Amt, selezionare la sezione "Albo Fornitori", prendere visione:

- del Regolamento Albo Fornitori Amt
- del Codice Etico Amt
- dell'informativa sulla Privacy

registrarsi, indicare le categorie interessate (Modulo di prescrizione), la tipologia di operatore economico e fornire un indirizzo di posta elettronica per ottenere i codici di accesso necessari per l'abilitazione.

Ottenute le credenziali di accesso, l'operatore potrà effettuare il login e procedere alla compilazione della modulistica per l'iscrizione e alla trasmissione della documentazione richiesta (ad es. carta d'identità) secondo le istruzioni operative presenti sul sito internet AMT.

Sarà facoltà degli operatori economici richiedenti far pervenire la documentazione di cui sopra alternativamente:

- in via informatica, per posta elettronica certificata (pec), utilizzando la firma elettronica;
- in via informatica, per posta elettronica ordinaria o pec, stampando preventivamente i moduli già compilati, firmandoli e scansionandoli;
- a mezzo servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, stampando preventivamente i moduli già compilati on line, firmandoli e inviandoli al seguente indirizzo di ricezione: Amt S.p.a. Via Montaldo 2 16137 Genova.

In caso di consegna a mano, la domanda di iscrizione e tutti i documenti allegati come sopra indicato, dovranno essere contenuti in un apposito plico chiuso sul quale dovrà essere riportata, oltre all'indicazione completa del mittente (nome, indirizzo e telefono), la seguente dicitura: "Richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori AMT".

2. Con riferimento ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'art. 7, il

"MOD.A Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori" e il "MOD. Abis Domanda di iscrizione all'albo fornitori amt per l'affidamento di incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro", per quanto pertinenti, prevedono l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante, a seconda della tipologia dell'operatore economico:

- a) iscrizione al Registro Imprese con l'indicazione dei dati essenziali come il numero e la data d'iscrizione, il codice fiscale/Partita IVA, la sede sociale, la forma giuridica attuale, l'atto di costituzione, la durata della società, il capitale sociale, l'oggetto sociale e i dati anagrafici di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico-persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici e i responsabili tecnici che ricoprono la carica di direttore tecnico compresi quelli cessati dalla

- carica nell'ultimo anno;
- b) iscrizione, per le cooperative, all'Albo delle Cooperative istituito con D.M. 23.06.2004 del Ministero delle Attività Produttive;
- c) iscrizione, per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi che l'operatore economico è iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- d) iscrizione presso i competenti albi professionali, qualora il tipo di prestazione lo richieda;
- e) indicazione di eventuali requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle prestazioni;
- f) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 del Codice Appalti;
- f) sussistenza della regolarità contributiva prescritta per la partecipazione alle gare con l'indicazione dei numeri di posizione INPS, INAL ed eventuale Cassa Edile e relative sedi ed indirizzi, oltre al C.C.N.L. applicato.

3. L'operatore economico dovrà obbligatoriamente fornire anche l'elenco delle imprese con le quali è in eventuale rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., oltre ad indicare le eventuali aggregazioni e i consorzi di cui fa parte, mentre i Consorzi ed eventuali altre forme aggregative dovranno indicare gli operatori economici che ne fanno parte. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa.

4. Per i requisiti di ordine specifico, il "MOD.A Domanda di iscrizione all'Albo Fornitori" prevede anche una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante:

- a) per i servizi e le forniture: il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione non inferiore al 100% dell'importo massimo della classe di iscrizione richiesta nelle varie categorie merceologiche per cui si chiede l'iscrizione oltre all'elenco dei contratti di servizi o forniture eseguiti (conclusi o in corso) nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione aventi oggetto analogo alla categoria merceologica per cui si chiede l'iscrizione; tale elenco dovrà contenere l'indicazione del committente, dell'oggetto del servizio o fornitura, il periodo di esecuzione;
- b) per i lavori, il possesso di attestazione di qualificazione SOA per le categorie merceologiche e le classi d'importo per le quali viene richiesta l'iscrizione oppure qualora non in possesso dell'attestazione SOA, e quindi solo per la classe d'importo pari o inferiore a 150.000 euro, il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e s.m.i. come specificato all'art. 8 B).

5. Per i requisiti di ordine specifico, il "MOD Abis Domanda di iscrizione all'albo fornitori Amt per l'affidamento di incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro" si rinvia a quanto disposto dal precedente art. 9 del presente Regolamento.

6. Gli operatori economici sono invitati a dichiarare anche l'eventuale possesso di certificazione di qualità, pur non trattandosi di requisito obbligatorio.

7. Per i servizi e forniture, dovranno essere allegati anche le referenze bancarie rilasciate in originale da almeno un istituto di credito.

8. Dovranno, inoltre, essere allegati alla domanda anche:

- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) e m ter secondo quanto indicato nel "MOD.B Dichiarazione Requisiti Generali resa singolarmente", che dovrà essere resa **singolarmente** da parte di tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico-persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio, nonché da tutti i direttori tecnici e i responsabili tecnici che ricoprono la carica di direttore tecnico; tale autocertificazione deve essere resa singolarmente anche dai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente Regolamento; qualora detti soggetti non fossero reperibili sarà l'operatore economico che dovrà esplicitamente dare evidenza dell'irreperibilità e rendere tale dichiarazione;

- autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 relativamente alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. secondo quanto indicato nel " **MOD. C Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari**";

9. Si rammenta che il soggetto/i tenuto/i deve/vono indicare negli appositi moduli “MOD.A Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori”, “MOD Abis Domanda di iscrizione all’albo fornitori Amt per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro” e “MOD. B Dichiarazione Requisiti Generali resa singolarmente” tutte

le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione con la sola eccezione di quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione o provvedimento dichiarativo di estinzione del reato, di quelle relative a reati successivamente depenalizzati o per le quali sia intervenuto provvedimento di revoca della condanna.

10. Ai fini delle dichiarazioni di cui sopra, i soggetti interessati all’iscrizione al presente Albo devono utilizzare i seguenti moduli on line :

“Modulo di preiscrizione del MOD. A”,

“Modulo di preiscrizione del MOD. Abis”,

“MOD. A Domanda di iscrizione all’Albo Fornitori” (per tutti gli operatori economici diversi dai fornitori di servizi attinenti all’ Ingegneria e all’ Architettura),

“MOD. Abis Domanda di iscrizione all’albo fornitori Amt per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro” (esclusivamente per i fornitori di servizi attinenti all’ Ingegneria e all’ Architettura),

“MOD. B Dichiarazione Requisiti Generali resa singolarmente” (per tutti gli operatori economici)

“MOD. C Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari”,

“MOD. D Tutela della Privacy”,

“Allegato N al D.P.R. 207/2010 Curriculum vitae” (*solo per i servizi di ingegneria e architettura*),

“Allegato O al D.P.R. 207/2010 Scheda Referenze Professionali” per ogni incarico svolto nella categoria per la quale si richiede l’iscrizione (*solo per i servizi di ingegneria e architettura*)

che sono allegati al presente Regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

La modulistica per l’iscrizione di tutti i Raggruppamenti temporanei d’impresa e dei consorzi per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sarà trasmessa contattando direttamente l’ufficio Approvvigionamenti Amt.

11. Si evidenzia che le domanda le relative autocertificazioni devono essere redatte e sottoscritte dal legale rappresentante, o da persona munita dei necessari poteri per impegnare validamente l’operatore economico.

In particolare per l’iscrizione all’albo fornitori Amt per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 euro si elencano di seguito i documenti da compilarli in funzione del soggetto richiedente:

- **Il professionista singolo** deve compilare il modulo Abis
- nel caso di **professionisti associati** tutti i soggetti associati dello studio devono compilare il modulo Abis per quanto di competenza
- nel caso di **società di professionisti/ Ingegneria** un legale rappresentante della società deve compilare il modulo Abis e ciascun soggetto di cui al precedente comma 8 il MOD. B.
- nel caso di **raggruppamento temporaneo già costituito** la capogruppo/mandataria e tutti i mandanti devono compilare il modulo Abis e i soggetti di cui al precedente comma 8 il MOD.B.
- nel caso di **consorzio** il legale rappresentante del consorzio e delle consorziate devono compilare il modulo Abis e i soggetti di cui al precedente comma 8 il MOD.B.

12. Inoltre, dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda nonché delle altre autocertificazioni.

ARTICOLO 12 – ESAME DELLA DOMANDA ED ESITO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

1. AMT provvederà all’esame delle domande pervenute secondo i termini previsti al paragrafo “**Modalità e termini per la costituzione dell’Albo fornitori**”.

2. Non si procederà all’iscrizione nel caso di assenza e/o non conformità della documentazione presentata ovvero di incompletezza delle informazioni ovvero di accertamento di

false o mendaci dichiarazioni ovvero di verifica del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti generali o speciali richiesti per l'iscrizione.

3. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione a tutte le categorie merceologiche richieste o per l'importo di classifica richiesto, AMT potrà procedere anche ad un'iscrizione parziale.

4. AMT si riserva di richiedere integrazioni o chiarimenti nel caso in cui la documentazione si presentasse incompleta o irregolare. In questo caso, la valutazione della domanda verrà interrotta, previo avviso agli interessati, e l'operatore dovrà fornire i richiesti chiarimenti ed integrazioni nel termine massimo di 30 gg. dalla data dell'avviso. Nel caso, l'operatore consegnerà quanto richiesto, il termine per la valutazione della domanda riprenderà a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

5. Anche in questo caso, non si potrà procedere all'iscrizione se i chiarimenti e le integrazioni richieste non dovessero pervenire nel termine indicato ovvero se dovessero persistere le mancanze e irregolarità.

6. L'esito del procedimento di iscrizione viene comunicato ai soggetti interessati tramite posta elettronica: candidato "qualificato", in caso di esito positivo, con contestuale iscrizione all'Albo per le categorie merceologiche e le relative classi di importo per cui l'operatore economico richiedente è risultato possedere i requisiti richiesti e "non qualificato" in caso di esito negativo. L'esito negativo non precluderà la possibilità di presentare una nuova istanza di iscrizione.

7. L'iscrizione avrà effetto dalla data di comunicazione della stessa e avrà la stessa durata dell'Albo Fornitori AMT, fatto salvo quanto disposto in merito alle ipotesi di sospensione e cancellazione nonché di conferma annuale della permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 13 – VERIFICA DEI REQUISITI

1. AMT si riserva di valutare ogni istanza di iscrizione oltre che sulla base di tutta la documentazione prevista e richiesta dal presente Regolamento, anche attraverso informazioni acquisite presso l'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) o presso altre fonti qualificate.

2. AMT si riserva altresì di procedere in qualsiasi momento a verifiche, anche a campione, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, adottando gli opportuni provvedimenti. Amt può richiedere il collaudo preventivo di campioni o l'esecuzione in prova di servizi.

3. La verifica potrebbe consistere anche in visite conoscitive (audit) effettuate direttamente presso l'operatore economico. A tal fine, l'operatore è tenuto ad impegnarsi a consentire ad AMT tali visite presso la propria sede/stabilimento per tutta la durata dell'iscrizione all'Albo.

ARTICOLO 14 – MANTENIMENTO ANNUALE DELL'ISCRIZIONE

1. L'Albo Fornitori AMT è soggetto ad aggiornamento annuale a decorrere da ciascuna iscrizione.

2. Pertanto al fine del mantenimento del diritto alla permanenza nell'Albo, gli operatori iscritti avranno ogni anno l'onere di confermare la propria iscrizione, presentando apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR n. 445/2000 attestante la permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, e, in caso di variazione di dati e notizie fornite, la documentazione aggiornata come richiesta dal presente Regolamento.

3. In particolare Amt, tre mesi prima della suddetta scadenza invierà ad ogni operatore, tramite supporto informatico, apposito avviso informativo. L'operatore economico dovrà, pertanto, trasmettere, nei trenta giorni che precedono la scadenza annuale dell'iscrizione, secondo la procedura di aggiornamento prevista dal sito Amt, la sopra citata dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti o, se intervenute variazioni di dati e notizie fornite, anche la relativa documentazione aggiornata richiesta.

4. In caso di mancato rispetto di tale termine, l'operatore economico sarà sospeso

nonché, eventualmente cancellato dall'Albo Fornitori decorsi, senza seguito, gli ulteriori 60 giorni dal sollecito di aggiornamento impartito da Amt alla scadenza annuale di iscrizione all'Albo.

5. Prima che intervenga il termine per la cancellazione (60° giorno successivo alla scadenza annuale di iscrizione all'Albo), l'operatore economico sospeso sarà revocato dalla sospensione al ricevimento, da parte di Amt, della documentazione di aggiornamento sopra richiesta.

ARTICOLO 15– SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori devono comunicare tempestivamente ad AMT tutte le variazioni relative ai dati e requisiti richiesti dal presente Regolamento entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della variazione, pena la sospensione o la cancellazione dall'Albo come previsto nel prosieguo.

2. Nel caso in cui l'operatore iscritto dovesse apportare modifiche significative ai dati precedentemente inseriti, Amt potrà sospendere la qualificazione dell'Operatore economico dall'Albo Fornitori come indicato al punto 7 del successivo art. 15;

ARTICOLO 16 – ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

1. L'operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie o sottocategorie o fasce d'importo, laddove sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento.

2. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

3. Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione prevista nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

4. La decorrenza dell'iscrizione alle nuove categorie o alle nuove classi d'importo sarà dalla data di comunicazione da parte di AMT dell'avvenuta estensione.

5. In caso di estensione dell'iscrizione, resta in ogni caso ferma la data originaria di scadenza dell'iscrizione medesima.

ARTICOLO 17 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI

A) Sospensione dall'Albo Fornitori

1. AMT si riserva di sospendere l'Operatore Economico dall'Albo Fornitori nei seguenti casi:

- a mancata comunicazione delle variazioni prevista all'art.11, di cui AMT sia venuta a conoscenza;
- b mancata comunicazione annuale di conferma iscrizione all'Albo di cui all'art. 10;
- c perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- d procedimento giudiziale in corso con AMT;
- e accertamento di non conformità lievi emerse nel corso di visite ispettive (audit) tali da non giustificare una cancellazione dall'Albo;
- f verificarsi di episodi di negligenza e/o inadempienza tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti ed incidere sul rapporto fiduciario con AMT;
- g prestazioni di lavori/servizi e forniture con standard qualitativi e tecnici inferiori a quelli richiesti in sede di ordine.

2. La sospensione dall'Albo Fornitori AMT dura finché permangono le condizioni che l'hanno determinata.

3. All'Operatore Economico verrà attribuito lo stato di "sospeso" che gli sarà comunicato con adeguata motivazione per chi ne dispone, a mezzo pec, ovvero a mezzo raccomandata a.r. o mediante fax.

4. Tale stato comporta, per l'Operatore Economico, una temporanea esclusione dall'Albo Fornitori e il conseguente mancato invito alle procedure effettuate avvalendosi dell'Albo e l'inammissibilità delle offerte presentate successivamente alla data della sospensione.

5. L'Operatore Economico sospeso potrà chiedere la revoca della sospensione qualora vengano meno le condizioni che hanno portato alla sua adozione, con richiesta documentata.

6. AMT, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di revoca della sospensione, fornirà motivata risposta.

7. Inoltre, nel caso in cui un Operatore Economico fosse soggetto a variazioni significative rispetto ai dati e ai requisiti precedentemente inseriti, AMT potrà sospendere la sua iscrizione dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà determinare la riattivazione dell'operatore in caso di esito positivo ovvero la cancellazione dall'Albo nel caso di esito negativo.

8. Decorso il termine di 12 mesi dalla data di comunicazione della sospensione da parte di Amt, senza che l'Operatore Economico abbia richiesto la revoca della sospensione ovvero se persistono i motivi della sospensione stessa, l'Operatore Economico verrà cancellato dall'Albo Fornitori Amt a seguito dello svolgimento della procedura di cui al successivo punto B).

B) Cancellazione dall'Albo Fornitori

1. AMT potrà procedere alla cancellazione dell'iscrizione all'Albo Fornitori nel caso si verifichi a carico dell'Operatore Economico anche una sola delle seguenti condizioni :
 - a cessazione di attività;
 - b richiesta di cancellazione presentata dall'Impresa interessata;
 - c accertata non veridicità delle dichiarazioni rese delle quali AMT sia venuta a conoscenza;
 - d gravi non conformità emerse in occasione delle verifiche effettuate da AMT;
 - e risoluzione del contratto per inadempimento e colpa dell'operatore economico;
 - f accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da AMT o grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
 - g mancata e/o tardiva comunicazione di variazioni dei dati e dei requisiti posseduti come previsto dall'art. 11 reiterata per cinque volte;
 - h nei casi di sospensione di cui al comma 8 dell'articolo che precede;
 - i condotta non in linea con i principi del Codice Etico AMT;
2. In presenza delle ipotesi di cancellazione, AMT dà comunicazione all'Operatore Economico interessato di avvio dell'iter relativo per chi ne dispone, a mezzo pec, ovvero a mezzo raccomandata a.r. o mediante fax..
3. L'Operatore Economico potrà presentare eventuali giustificazioni entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di AMT.
4. AMT, entro 30 giorni dalla ricezione delle giustificazioni, fornirà adeguata risposta e, a seconda dei casi, provvederà a pronunciarsi in merito alla cancellazione o meno, dandone comunicazione all'Operatore Economico.
5. Durante tale iter l'Operatore Economico interessato potrà essere sospeso in via cautelare dall'Albo se non già soggetto a provvedimento di sospensione.
6. Inoltre, l'Operatore Economico verrà automaticamente cancellato dall'Albo Fornitori decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento del sollecito AMT senza che sia pervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 10 per il mantenimento annuale dell'iscrizione.
7. In presenza di cancellazione, l'Operatore Economico potrà ripresentare la propria candidatura ad essere iscritto all'Albo Fornitori AMT solo una volta che siano cessate le condizioni che hanno portato all'esclusione e comunque nelle ipotesi e,g,i non prima di 6 mesi dalla cancellazione, mentre nelle ipotesi c,d,f,h non prima di 1 anno dalla cancellazione.

ARTICOLO 18 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI

Gli affidamenti dei contratti di lavori, servizi e forniture e, comunque, gli inviti e le procedure relative avverranno sulla base della regolamentazione interna di cui al “Regolamento per forniture, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché di quelli in economia” e nel rispetto delle normative di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 19 – INFORMAZIONI GENERALI

L'istituzione e l'iscrizione nell'Albo Fornitori non comportano alcun vincolo o obbligo in capo ad AMT per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento agli Operatori economici candidati e/o iscritti,

né costituiscono, in alcun caso, avvio di procedura di affidamento e/o aggiudicazione.
L'inserimento all'Albo fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate relativamente alle categorie merceologiche per i quali si è iscritti.

ARTICOLO 20 - TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.)

Si informa che i dati forniti dagli Operatori Economici saranno trattati in forma cartacea ed informatica da Amt S.p.A. e da ns. soggetti incaricati esterni per le finalità connesse all'invito alle procedure in economia per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto, in mancanza non si potrà procedere all'iscrizione all'Albo Fornitori di Amt S.p.A..

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini della presente procedura, nonché di quanto previsto all'art. 7 del medesimo D.Lgs., è: Amt S.p.A. – Via Montaldo, n. 2– 16137 Genova nella persona del suo Direttore Generale.

ARTICOLO 21 – PUBBLICITÀ

Il presente regolamento ed ogni sua eventuale variazione sono pubblicati sul sito www.Amt.genova.it.

L'avviso della predisposizione dell'Albo Fornitori Amt è pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sull'Osservatorio Regionale.

ARTICOLO 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi azione o controversia, inerente o conseguente all'applicazione delle norme del Regolamento e quelle relative all'iscrizione e/o cancellazione sarà competente esclusivamente il Foro di Genova.

ARTICOLO 23 –LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E ASSENZA DI GARANZIE DI AMT

Amt non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno derivante al Fornitore dall'utilizzo, dal malfunzionamento, dal ritardato o mancato utilizzo e/o dall'interruzione o sospensione dell'utilizzo del sito, ivi inclusi perdita di opportunità commerciali, mancati guadagni, perdita di dati, danno all'immagine, richieste di risarcimento e/o pretese di terzi causati da:

- (a) eventi di “Forza Maggiore” intendendosi in maniera esemplificativa, un evento tra i seguenti: interruzione della corrente elettrica o delle linee telefoniche o di collegamento della rete per fatto di terzi, scioperi, dispute industriali, guerre, ragioni di stato o di autorità civili o militari, embarghi atti vandalici e terroristici, epidemie, allagamenti, terremoti, incendi ed altri disastri naturali;
- (b) errata utilizzazione degli strumenti da parte del fornitore e/o di Amt;
- (c) difetti di funzionamento delle apparecchiature di connessione utilizzate dal Fornitore e/o da Amt;
- (d) guasti ai sistemi informatici, alle apparecchiature di telecomunicazioni e/o agli impianti tecnologici che consentano utilizzo delle procedure informatiche Amt.

Il Fornitore prende atto ed accetta che le procedure informatiche Amt sono fruibili così come sono, prive di garanzie di qualsivoglia natura; il Fornitore pertanto rinuncia a qualsiasi garanzia, espressa o implicita, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la garanzia di idoneità ad un uso o uno scopo specifico.

Il Fornitore esonera pertanto Amt da qualsivoglia responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura per l'utilizzo abusivo improprio e pregiudizievole dei Codici di Accesso.